

*Camera dei Deputati  
V Commissione permanente Bilancio, Tesoro e  
Programmazione*

***Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n.  
19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per  
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  
(PNRR)  
Atto Camera n. 1752***

**AUDIZIONE CONFORMA**  
***Associazione degli Organismi di Certificazione,  
Ispezione, Prova e Taratura***

*14 marzo 2024*

## Presentazione

CONFORMA, Associazione degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Prova e Taratura, ha avviato la sua attività nel 2012 ed è costituita dalle principali società nazionali e internazionali che operano in Italia nel settore della **valutazione di conformità di terza parte indipendente e accreditata** in cui sono ricomprese le attività di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi; ispezioni; marcatura CE e prove di laboratorio e tarature, per lo più svolte in regime di accreditamento e/o su autorizzazione dei Ministeri competenti, che trovano applicazione in tutti gli ambiti produttivi e nel loro insieme costituiscono l'industria c.d. TIC (Testing, Inspection & Certification).

Si tratta complessivamente di oltre 360 organismi di certificazione, ispezione e verifica; 1.200 laboratori di prova e circa 200 laboratori di taratura, che rappresentano il "cuore" dell'Infrastruttura per la Qualità in Italia. **Il valore del mercato delle valutazioni della conformità è complessivamente stimato in 4,2 miliardi di euro**, con una base occupazionale di **33 mila addetti** (dati 2018).

La mission di CONFORMA è **promuovere** attraverso la valutazione di conformità la **qualità**, la **sicurezza** e la protezione dell'ambiente, con l'obiettivo di dare valore aggiunto ai processi, ai prodotti e ai servizi oggetto di valutazione, tutelare i consumatori e rafforzare nelle istituzioni, nelle imprese, nei cittadini la piena consapevolezza del valore sociale della valutazione di conformità in materia di qualità, ambiente, sicurezza e sostenibilità.

Sul piano tecnico, il vero patrimonio dell'associazione sono i **Gruppi di Lavoro**, costituiti da esperti delle aziende associate che, negli specifici ambiti di competenza (certificazione, ispezione, prova e taratura), si occupano di preparare documenti e position paper sui diversi argomenti che afferiscono a diverse aree, quali, ad esempio, ambiente e sicurezza, costruzioni e agroalimentare.

## Competenze degli organismi di valutazione della conformità accreditati

Innumerevoli sono gli ambiti e i settori in cui trovano spazio le attività di certificazione, ispezione, prova e taratura accreditate. Si tratta della c.d. "Industria TIC" (Testing, Inspection, Certification), che aiuta le imprese a migliorare l'efficienza dei processi e incrementare la qualità dei prodotti, con benefici economici che si concretizzano in misura evidente negli scambi sui mercati internazionali.

Gli organismi di valutazione della conformità accreditati (di seguito per semplicità: "organismi di certificazione") operano secondo requisiti di **indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità** stabiliti nelle norme di accreditamento e verificati dagli

Enti unici di accreditamento (ACCREDIA in Italia) e garantiscono, “certificano” appunto, la rispondenza di sistemi, servizi e prodotti ai requisiti degli standard nazionali e internazionali applicabili.

Come emerso dall’Osservatorio Accredia-Censis nell’ambito dello studio “*La certificazione accreditata al servizio del Recovery Plan*”, gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori accreditati hanno maturato una **notevole esperienza nell’erogazione di servizi competenti e indipendenti, collegati a digitalizzazione, innovazione, rivoluzione verde, transizione ecologica, infrastrutture, inclusione e coesione e salute**, che sono i pilastri di Next Generation EU e del Recovery Plan nazionale.

In particolare, in ambito ambientale tali competenze sono testimoniate dalle principali certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione, basate su specifiche metriche e standard internazionalmente o nazionalmente riconosciuti, riportate tra parentesi, che riguardano:

- il sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001 e Regolamento EMAS);
- la quantificazione, il monitoraggio e il reporting delle emissioni e rimozioni di gas a effetto serra (ISO 14064-1 e ISO 14064-2);
- la carbon neutrality (ISO 14068);
- misurazione e gestione dell’energia (ISO 50001);
- la misurazione, valutazione e gestione delle risorse in relazione all’economia circolare (ISO/FDIS 59004; ISO 59010; ISO 59020);
- il contenuto di riciclato in un materiale o bene (REMADE e REMADE in Italy);
- la gestione dell’efficienza idrica (ISO 46001);
- la quantificazione e il reporting dell’impronta idrica (ISO 14046);
- Carbon footprint di prodotto (ISO 14067);
- Environmental Product Declaration (EPD).

Altresì, gli organismi di certificazione accreditati hanno un ruolo nelle attività di valutazione dei claim ambientali e nella due diligence delle catene di fornitura.

### **Il precedente di Industria 4.0**

**Industria 4.0** ha riconosciuto il **ruolo cruciale svolto dagli organismi di certificazione accreditati**, prevedendo, ai fini della fruizione del beneficio, il rilascio di un attestato di conformità da parte di un ente di certificazione accreditato ai sensi degli standard

ISO 17020 o ISO 17021, da cui risulti che i beni possiedano caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si è quindi generato un sistema collaudato in grado di **gestire in maniera semplice ed efficace l'accesso agli incentivi fiscali**, che si fonda sulla *ratio* stessa della certificazione, ossia attestare in modo competente, indipendente e imparziale il rispetto di norme e leggi da parte delle imprese.

In definitiva, Industria 4.0 costituisce un significativo precedente del valore operativo dei servizi dell'industria TIC, sia in un'ottica sussidiaria e di semplificazione delle attività di verifica della PA, che di supporto alle imprese per un celere accesso alle risorse.

Si tratta di un modello di cui è auspicabile l'applicazione in continuità anche su Transizione 5.0.

### **Osservazioni in merito al Piano Transizione 5.0. (articolo 38 del D.L. 19/2024)**

CONFORMA accoglie positivamente la misura in questione volta a concedere agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta per sostenere le imprese nel processo di transizione digitale ed energetica. Pur apprezzando, quindi, nel suo complesso, la disposizione che si pone in favore delle imprese, si intende porre all'attenzione di codesta Commissione alcune osservazioni concernenti le certificazioni previste e i soggetti deputati al rilascio.

L'articolo 38, comma 11, del provvedimento subordina il riconoscimento del beneficio fiscale alla presentazione di due apposite certificazioni, una **ex ante** sulla riduzione programmata dei consumi e una **ex post** sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità che saranno individuati da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La lettera b) del suddetto articolo, relativa alle certificazioni ex post, dispone poi che tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni siano compresi, **in ogni caso**, gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

In ragione delle specifiche competenze acquisite e in virtù del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità garantiti dall'accREDITAMENTO, si rileva l'opportunità di **prevedere nel testo del disegno di legge l'esplicita inclusione**

**degli organismi di valutazione della conformità accreditati tra i soggetti abilitati al rilascio delle suddette certificazioni, analogamente a quanto fatto per EGE ed ESCo.**

Quanto sopra non solo per le specifiche competenze degli organismi di certificazione in materia ambientale sopra descritte, ma anche in considerazione del fatto che **gli EGE e le ESCO operano in virtù della certificazione loro rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità accreditata, che evidentemente posseggono competenze almeno analoghe.**

Si osserva poi, come il comma in questione, non esplicitando alla lettera a), relativa alla certificazione ex ante, la categoria di soggetti abilitati al rilascio delle predette certificazioni, ponga un dubbio interpretativo sull'effettiva identificazione degli stessi.

\*\*\*

Alla luce di tali osservazioni, pertanto, si sottopone all'attenzione della Commissione la seguente proposta di modifica all'articolo 38, comma 11, del decreto in esame:

### Proposta emendativa

#### Articolo 38

*Al comma 11, lettera b), terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) dopo le parole "delle certificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ex ante ed ex post";
- b) dopo le parole "secondo la norma UNI CEI 11352" sono aggiunte le seguenti:  
"iii) organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore: UNI CEI EN ISO/IEC 17029; UNI EN ISO 14065; UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018); UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (specificatamente per lo standard UNI CEI 11339); UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (specificatamente per lo standard UNI CEI 11352)".

\*\*\*